



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/209.11.3/2021/DG ABAP – Serv V
34.43.01/8.4.4/2021/SSPNRR

M

Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID_VIP 7413] Progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale in DC di 30,073 MW, e potenza in AC di 40 MW denominato "Vecchi Baroni", e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro di Brindisi in località "Contrada Baroni".

Procedura: VIA, nell'ambito del Provvedimento Unico in Materia Ambientale PNIEC-PNRR dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006.

Proponente: Società Baroni S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

f

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”



sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “Ministero della transizione ecologica” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE), con nota prot. 62281 del 19/05/2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver acquisito, con prot. MATTM-88794 del 11/08/2021, la nota del 06/08/2021 successivamente perfezionata con le note prot. MATTM-135464 del 03/12/2021, prot. MiTE-24867 e prot. MiTE-24965 del 28/02/2022, con cui la Società Baroni S.r.l. ha presentato, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai



sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006 con contestuale richiesta di acquisizione dei titoli di Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art 146 del D.lgs. n. 42/2004 e di Autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art 104 del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che nella stessa nota prot. 62281 del 19/05/2022, Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE, ha comunicato, la pubblicazione sul sito web del Ministero all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8048/11838> della documentazione presentata dalla Società, richiedendo altresì, a tutte le amministrazioni abilitate al rilascio dei summenzionati titoli ambientali, di verificare, come indicato dal comma 5 dell'art.27 del D.lgs. n 152/2006, per i profili di loro competenza, l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata, al fine del rilascio dei citati titoli e di comunicare, nei termini di legge, eventuali ulteriori esigenze a riguardo;

CONSIDERATO che la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 19812-P del 25.05.2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, la valutazione di adeguatezza e completezza della documentazione progettuale, ai sensi dell'art.27, co.5, del D.lgs 152/2006, sull'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, nelle more dell'avvio della fase di valutazione di impatto ambientale, con nota prot. 4117/CVTA del 21.06.2022 acquisita in pari data al prot. 77457/MiTE e al prot. 23577 della DG-ABAP_Serv V il 22/06/2022, ha richiesto integrazioni alla Società Proponente ad esito della valutazione di adeguatezza e completezza della documentazione progettuale presentata;

VISTO che la Società proponente Baroni S.r.l., con pec del 09.07.2022, ha riscontrato quanto richiesto dalla suddetta nota prot. 4117/CTVA del 21.06.2022, con l'invio di nuova documentazione progettuale, acquisita al prot 88613/MiTE del 15/07/2022, inviando la stessa anche a questo Ministero, acquisita da questa DG al prot. 25844 del 11/07/2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot.128181 del 17/10/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 152/2006, con l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'intera documentazione pervenuta, con l'avviso al pubblico e l'indicazione del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, a seguito della nota prot.128181 del 17/10/2022 del MITE, con nota prot. 4709-P del 19.10.2022, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, ed ai Servizi II e III della DG ABAP il contributo istruttorio di competenza sull'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che, nelle more dell'espressione dei pareri istruttori endoprocedimentali, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. MiTE/15001 del 02/02/2022, ai fini del rilascio del PUA per il progetto in argomento, ha convocato la prima riunione di Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 16/02/2023, ai sensi dell'art. 27 co 7 e 8 del D.lgs. 152/2006, a seguito della chiusura delle consultazioni con il pubblico e nelle more delle risultanze della valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 5218 del 27.03.2023, a seguito della richiesta di questo Ufficio di cui alla nota prot. 4709-P del 19.10.2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio



endoprocedimentale, nel quale esprime parere non favorevole alla proposta progettuale, in quanto l'intervento è ritenuto, per la scelta localizzativa, in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e gli indirizzi del PPTR della Regione Puglia e con le sue Linee Guida di cui all'elaborato 4.1.1 – Energie Rinnovabili, evidenziando anche le notevoli criticità in merito agli impatti sul patrimonio archeologico;

VISTO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale, prot. MIC_SS-PNRR_UO2 4752-I del 30.03.2023, nel quale si conferma il parere della SABAP di Brindisi e Lecce, e si evidenzia come, oltre le criticità di tipo paesaggistico, *“le opere di progetto non siano compatibili con la tutela e la conservazione dei valori storico-archeologici dell'area interessata”*;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota endoprocedimentale MIC_SS-PNRR_UO3 prot. 4809-I del 31.03.2023, nella quale si rileva che le criticità per l'intervento in oggetto riguardano principalmente la tutela paesaggistica e archeologica, e non si ravvisano specifici aspetti di competenza del Servizio III;

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Baroni S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni e i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale del parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il *“Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia”* elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2021 la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata è la Puglia con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni degli stessi sull'intero sistema culturale, già fortemente compromesso dagli innumerevoli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D. lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*



- D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, MiSE
- Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, *Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*.
- D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale*.
- D.D. n. 162 del 06.06.2014, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*.
- Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli *Obiettivi di qualità* e lo *Scenario Strategico* delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR* (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti*, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004*.
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici*, MiTE Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, *giugno 2022*
- Circolare n 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*.

PREMESSA

In premessa si evidenzia che la SABAP per le province di Brindisi e Lecce, ha già espresso parere negativo nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Brindisi per procedimento di VIA, con la nota prot. 2191 del 03/02/2020, per un progetto di impianto fotovoltaico ugualmente denominato, ubicato nello stesso sito, su istanza dello stesso Proponente, rispetto al quale il progetto in esame risulta in parte emendato. Tale parere è stato impugnato dalla Società Proponente ed il contenzioso è ancora in via di definizione presso il TAR di Lecce (con RG 1609/2020).

Il progetto di cui sopra, proposto agli uffici della Provincia di Brindisi, prevedeva un impianto fotovoltaico a terra. Oggi, per la stessa area, la Società proponente presenta istanza, con la procedura di VIA statale, nell'ambito del Provvedimento Unico in Materia Ambientale PNIEC-PNRR ex art. 27 del D. Lgs. 152/2006, come impianto agrovoltaico.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

L'intervento impiantistico FER presentato dalla Società Baroni S.r.l., è ubicato nel territorio del Comune di Brindisi, in località "Contrada Baroni", in un'area a destinazione agricola di PRG, ed interessa la parte nord-occidentale del territorio comunale.



Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agrovoltaiico, della potenza in DC pari a 30,073 MW e di potenza in AC di 40 MW, composto da sottocampi funzionali che nell'insieme **interessano una superficie complessiva di 42,75 Ha**, all'interno di un'area costituita da terreni pianeggianti tipizzati come *zona agricola E*. I lotti impiantistici sono attraversati da un tracciato sterrato interpodereale e lambiti dal *Canale Reale*, e in parte prospicienti la Strada Provinciale SP44, l'impianto è attraversato anche dalla Strada Comunale n. 5.

L'opera dista all'incirca 7,0 Km in linea d'aria dalla stazione elettrica Terna di Brindisi ed a 8,6 Km dal tessuto urbano del centro cittadino di Brindisi.

L'orografia del terreno è prevalentemente pianeggiante in un contesto composto essenzialmente da terreni agricoli, in parte incolti ed in parte già occupati da altri parchi fotovoltaici.

Il sito è censito al Catasto Terreni del Comune di Brindisi al Foglio 95, p.lle varie (cfr. *elab. SIA_06 Relazione di compatibilità paesaggistica - Inquadramento catastale delle particelle componenti il sito*), tali particelle si trovano a confine con i fogli di mappa n. 96 (a Sud), n. 97 (ad Est) dello stesso comune.

La cessione dell'energia prodotta dal nuovo impianto alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) avverrà attraverso il collegamento dello stesso alla Stazione Elettrica Terna esistente denominata "*Brindisi Pignicelle*". La connessione alla rete prevede la realizzazione di un cavidotto interrato in MT che dal sito di progetto, attraversando un ampio territorio, arriverà su una nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150kV collegata alla Stazione Elettrica esistente "*Brindisi Pignicelle*" mediante una nuova Stazione di Smistamento 150 kV.

La nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150 kV e la nuova Stazione di Smistamento 150 kV saranno entrambe ubicate su un terreno limitrofo alla Stazione "*Brindisi Pignicelle*" nella disponibilità del proponente.

Dei 42,75 Ha di superficie catastale agricola interessata dall'impianto, **13,93 Ha** saranno **coperti dai pannelli captanti**, **2,38 Ha** saranno coinvolti **dalla viabilità di servizio interna** all'impianto e **un ulteriore quota** sarà occupata **dal un volume dei cabinati, 943,12 mc totali**, dislocati nei vari campi del sistema impiantistico composto dal layout planimetrico di progetto (cfr. *elab. TAV_01-B Layout impianto su base ortofoto - Dati Tecnici*).

All'interno dell'area dell'impianto, che sarà suddiviso in 14 sottocampi, è prevista la collocazione dei pannelli fotovoltaici per un totale di 49.380 moduli, in parte su *tracker* monoassiali che raggiungono la massima **altezza di 4,68 metri**. I pannelli sono previsti in parte su strutture fisse e in parte mobili. L'ancoraggio della struttura di supporto dei pannelli fotovoltaici al terreno sarà affidato ad un sistema di fondazione costituito da pali in acciaio zincato infissi al suolo agricolo tramite battitura o tramite trivellazione.

L'intervento si completa con la realizzazione di corpi accessori cabinati con destinazione tecnica, per un volume totale di 943,12 mc dislocati nei vari sottocampi del sistema impiantistico, costituiti da manufatti perlopiù prefabbricati posati su fondazioni e platee in c.a. .

L'uscita in media tensione della Cabina di Consegna sarà collegata, mediante linea MT in cavo interrato al punto di connessione POD installato presso la stazione di trasformazione 30/150 e quest'ultima sarà collegata, tramite cavo interrato alla stazione di smistamento 150 kV, a sua volta collegata alla Stazione Elettrica (SE) di trasformazione 380/150 kV "*Brindisi Pignicelle*" di Terna. La stazione di smistamento 150 kV sarà quindi collegata alla sezione 150 kV della esistente stazione di trasformazione 380/150 kV di "*Brindisi Pignicelle*", mediante un cavo interrato a 150 kV della lunghezza di circa 630 m ed in modalità entra-esce alla esistente linea 150 kV "*Villa Castelli-Brindisi Città*", con raccordi a 150 kV in cavi interrati. Detti cavi a 150 kV saranno posati parte nel terreno agricolo e parte all'interno dell'area della stazione di "*Brindisi Pignicelle*".



Inoltre, all'interno dell'area oltre alle stringhe fotovoltaiche, verranno collocate strutture prefabbricate utili allo svolgimento di alcune attività legate all'impianto: i descritti cabinati costituiti da manufatti prefabbricati posati su fondazioni in c.a., una cabina di campo per ogni sottocampo (trasformatore e inverter), cabine di raccolta e servizi ausiliari, locale tecnico con posa in opera di pavimentazioni nelle aree contermini.

Oltre quanto sopra descritto sono parte integrante del progetto: i cavidotti interrati di rete, che collegano l'impianto alla stazione di trasformazione, per un percorso lineare pari a circa 9,000 mt; gli elettrodotti aerei; la viabilità interna per una copertura di suolo di 2,38 Ha; la delimitazione perimetrale a protezione dei campi, costituita con rete metallica plastificata a maglia larga su montanti in acciaio infissi nel terreno di altezza pari a 2 metri, rete posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, per consentire il libero transito della fauna selvatica di piccola taglia; l'installazione di cancelli carrabili in corrispondenza degli ingressi; la realizzazione di innesti della viabilità di servizio lungo la SP.44 con la relativa segnaletica verticale; i pali di videosorveglianza ed illuminazione, posti su plinti di fondazione, con un'altezza fuori terra pari variabile dai 5 e i 6 metri.

La proposta d'intervento prevede anche, oltre all'impianto di captazione e di rete, un articolato e composito progetto agricolo, distinto in coltivo di: 7 Ha di leguminose auto riseminanti; 7,90 Ha di frumento; 17,80 Ha di impollinazione; 1,41 Ha di siepi; 1,23 Ha di carciofo brindisino; 1,08 Ha di uliveto; 0,03 di vegetazione autoctona a macchia. Inoltre sono previsti 122 stalli per volativi, 9 sassaie e 150 arnie per api nomadiche.

Il progetto agricolo comprende anche il trapianto di n. 90 ulivi sul lato nord-ovest, piantumazione di frumento e di carciofeti nelle aree interstiziali.

Sono previsti inoltre i seguenti interventi di mitigazione e compensazione: piantumazione di leguminose auto-riseminanti, la messa a dimora di siepi autoctone lungo i confini esterni della recinzione a doppio filare, con altezza pari a circa 2,5 metri; installazione delle sassaie per rettili, anfibi e insetti, le di strisce di impollinazione e arnie di api, di stalli per gli uccelli, posti sulla sommità dei pali di sostegno della videosorveglianza (cfr. Elab. *CART_8-B-Tavola sul Progetto Agricolo*).

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il progetto in argomento prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico articolato e composito con le relative opere di connessione, in un contesto rurale molto ampio, impegnando aree a destinazione agricola. Pertanto l'analisi che segue è distinta per le aree interessate dall'estensione dell'impianto, per le aree coinvolte direttamente dalle pannellature e per quelle interessate dal sedime del cavidotto e dalle altre opere di infrastrutturazione e connessione e mitigazione.

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 134 c.1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si rileva che **i lotti impiantistici dell'intervento:**

- **non ricadono** direttamente nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di vincolo di notevole interesse pubblico **ai sensi dell'art. 134 lett. a)** (*Beni paesaggistici*) **e dell'art. 136** (*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*) del D.lgs. 42/2004;
- **ricadono** nella perimetrazione di aree **di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142** (*Aree tutelate per legge*) del Codice e nello specifico:
Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche – lett. c) – **Canale Reale;**



- **non ricadono** nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui **all'art. 134 lett. c) e all'art. 143 (Piano Paesaggistico)**;

Con riferimento all'art. 143, si specifica che per la Regione Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale per il quale si rimanda a quanto riportato in premessa.

Il cavidotto interferisce in particolare con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR **ai sensi dell'art. 143 lett. e):**

- **BP delle Componenti Idrologiche** - Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche - **Fosso Canale**
- **UCP delle Componenti idrologiche** - Reticolo idrografico di connessione alla RER - **Canale Cillarese** dir

Non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: PPTR

Per il territorio della Regione Puglia vige il PPTR, strumento pianificatorio **redatto ai sensi dall'art. 135 e 143 del D.lgs. 42/2004**, che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali).

Il PPTR pertanto è cogente nell'insieme di tutte le sue parti, e costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela paesaggistica in ambito regionale previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Regionale, **l'area vasta interessata dall'intervento ricade** negli Ambiti Territoriali de **"La campagna brindisina"** (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale **"Campagna irrigua della piana brindisina"**. La suddetta *Figura* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che colturale. Nella stessa la Scheda d'Ambito si evidenzia la presenza elementi detrattori del paesaggio tra i quali si segnalano, oltre ai già numerosi impianti FER di varie dimensioni che occupano l'ambito, le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

I lotti impiantistici di progetto configurati con l'intervento, sono ubicati ad ovest del centro urbano di Brindisi e a nord di Mesagne, a distanza rispettivamente di circa 8 km dal primo e 6 km dal secondo. L'impianto nella sua morfologia planimetrica è di forma irregolare, con i lotti destinati a colture diversificate e con presenza di vegetazione spondale lungo il corso del *Canale Grande*. I suddetti lotti sono costituiti da appezzamenti distinti ma contigui, serviti da tracciati interpoderali affiancati per alcuni tratti da alberature di modeste dimensioni. Tali lotti agrovoltaiaci sono inseriti in un ambito territoriale paesaggistico a vocazione agricola prevalente, meglio identificato come la porzione di territorio brindisino sita tra la SS16 *Adriatica*, la SP37, il confine comunale brindisino e il *Canale Cillarese*.



Nel contesto d'area vasta si riscontra la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della *texture* agricola all'interno dell'Ambito Territoriale di paesaggio identificato dal PPTR. Questa evidenza d'impatto è rappresentata anche dall'analisi svolta dalla Società proponente nell'elaborato *Cart_05_A Tavola degli impatti cumulativi (Cfr.)*, nella quale sono graficizzati gli impianti di produzione da FER realizzati (per una superficie territoriale interessata pari a 1.932.177 mq) e gli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente (per una superficie territoriale interessata pari a 2.171.258 mq), come risultanti dall'Anagrafica FER, entro il raggio i 3 Km.

Considerato il raggio di 5 km, il dato aumenta esponenzialmente, dove si riscontra la presenza diffusa su tutti i lati, soprattutto a sud, di altri impianti fotovoltaici e agrovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER ministeriale e regionale, con indice di copertura del suolo molto elevato anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

È opportuno ricordare che gli impianti rilevati nel contesto, nel loro insieme e con l'intervento oggetto di valutazione, devono essere considerati e valutati unitamente alle opere di connessione e alle infrastrutture di servizio, in quanto opere solidali agli impianti esse rappresentano un crescente fattore di consumo di suolo, oltre che di impatto visivo: strade di servizio, cabinati, stazioni di trasformazione e utenza (cfr. *D.D. n. 162 del 06.06.2014 - Regione Puglia*)

Il contesto paesaggistico di riferimento dove è localizzato l'intervento, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadriati da tracciati viari carrabili di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale, alcuni di essi in terra battuta, integrati con presenza di canali e diversi reticoli idrografici.

L'uso colturale di suolo prevalente è caratterizzato da estese seminativo/ortivo, con la presenza sporadica di superfici destinate a arborato/frutteto ed in minore misura a vigneti (come anche reso evidente dall'elaborato denominato *Cart_07 - Corine Land Cover*).

I dati sulla copertura del suolo, sull'uso e sulla transizione compatibile tra le diverse categorie d'uso, sono alcune delle informazioni più frequentemente richieste per la formulazione delle strategie di gestione e di pianificazione sostenibile del territorio, dati valutativi utili per fornire gli elementi informativi a supporto dei processi decisionali a livello comunitario, nazionale e locale e per verificare l'efficacia delle politiche ambientali in genere.

L'uso del suolo, in particolare per i contesti agricoli di continuità, è un indicatore essenziale per la valutazione d'impatto territoriale, come attestato dalla *Corine Land Cover (CLC) ISPRA*, (programma nato per dotare l'Unione Europea e gli Stati Membri di informazioni territoriali omogenee sullo stato dell'ambiente) indicatore che a livello europeo è funzionale specificamente al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela.

I dati raccolti dall'*ISPRA* sulla copertura dell'uso del suolo e della transizione tra le diverse categorie d'uso, hanno inoltre lo scopo principale di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente nell'area comunitaria al fine di fornire supporto per lo sviluppo di politiche comuni, controllarne gli effetti e proporre eventuali correttivi.

Il consolidato uso agricolo dell'ambito paesaggistico dove si inserisce l'intervento in valutazione, con la sua rete di connessione che ne costituisce struttura e paesaggio, ha nel tempo caratterizzato e qualificato il territorio, rendendolo riconoscibile nei suoi aspetti identitari.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche come contesto paesaggistico identitario, con le delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso.

Nello stesso contesto paesaggistico si riscontra la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e con significativi complessi architettonici *masserizi*, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato



il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri identitari costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Sempre nello stesso ambito territoriale indenticato dal piano paesaggistico, si segnala la presenza di due corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e censiti tra le Componenti idrologiche come Bene Paesaggistico (BP) dal PPTR vigente: il *Canale Reale* ad ovest e il *Canale Cillarese* a est, oltre ad un Reticolo idrografico individuato dallo stesso PPTR come Ulteriore contesto paesaggistico (UCP) ai sensi dell'art. 143 dello stesso Codice.

La presenza di tali beni comporta inoltre la presenza di *Formazione arbustive in via di evoluzione*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*. Sempre tra gli UCP (*ulteriori contesti paesaggistici*) si rileva inoltre la *SS16 Adriatica*, riconosciuta come *Strada a valenza paesaggistica*.

A nord dell'area di intervento, in corrispondenza del *Canale Reale*, sono perimetrare due aree a *Bosco*, censite dal PPTR come Bene Paesaggistico (BP) tra le *Componenti botanico-vegetazionali*, con le relative aree di rispetto, anch'esse riconosciute come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*.

Nell'ambito paesaggistico descritto, il PPTR individua come elementi detrattori del paesaggio l'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, come anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica: "L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici e agrovoltai ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricola Utile (SAU), (...) la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con la compromissione degli agroecosistemi" (cfr. da *Elab. 5.9 del PPTR Ambito 9 "La Campagna Brindisina"*, Schede degli Ambiti Paesaggistici).

1.1 c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI NELL'AREA VASTA DEL SIA

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storici che, nel tempo, hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri identitari che li distinguono e li connotano come elementi di qualità paesaggistica. Nell'area vasta del SIA si segnalano diversi beni individuati dal PPTR come **UCP nella Struttura Antropica e storico-culturale**, beni patrimoniali che si configurano come testimonianza della stratificazione insediativa, manufatti a servizio del sistema agrario con le relative aree di rispetto anch'esse perimetrare ed individuate dal piano.

Tra di essi si evidenziano: *la Masseria Baroni Nuovi*, *il Castello Acquaro*, *la Masseria Buffi*, *la Masseria Strizzi*, *la Masseria Mascava*, *la Masseria Mascava Nuova*, *la Masseria Formica*, *la Masseria Cafaro Piccola*, *la Masseria Bianco di Napoli*, *la Masseria Marmorelli*, *la Masseria Vaccaro*, *la Masseria Cuggio*. A nord-ovest dell'area di intervento, in adiacenza alla stessa, ricade inoltre *la Masseria Baroni Vecchi* (da cui il toponimo della contrada), **anch'essa individuata dal PPTR come UCP Ulteriore Contesto Paesaggistico nella Struttura Antropica e storico-culturale quale Testimonianza della stratificazione insediativa**, con la relativa area di rispetto.

1.1 d) NORME D'USO E DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA DEFINITE DAL PPTR

Per i **beni paesaggistici** (BP) e per gli **ulteriori contesti paesaggistici** (UCP) sopra evidenziati interferenti con il cavidotto vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

- **Art. 46** delle NTA del PPTR – **Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"**
- **Art. 47** delle NTA del PPTR - **Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER**



1.1e) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI D'INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 c.1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree direttamente interessate dall'intervento.

1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

1.2a) RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

Beni Architettonici

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono interferenze dirette con dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

Beni Archeologici

Nell'area direttamente occupata dall'impianto di progetto e nelle sue immediate adiacenze, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D.lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente o segnalazioni archeologiche riportate in altri strumenti di pianificazione vigenti.

L'impianto, tuttavia, si colloca in un contesto territoriale, esteso tra Brindisi e Mesagne, **caratterizzato da un potenziale archeologico denso e diffuso**, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, con un particolare sviluppo in età romana favorito dalla presenza della via Appia, intorno alla quale si articolano numerosi insediamenti e aree di necropoli ben documentate anche dalla stessa Società proponente (cfr. elaborato *SIA 10_Carta del Rischio Archeologico*). Si segnala come il cavidotto di servizio all'impianto intersechi il tracciato della consolare Appia così come ricostruito in via ipotetica, in prossimità di *Masseria Masina*.

Dalla valutazione effettuata per l'impianto, **si evidenzia che:**

- **alla distanza di circa 650 m** a SSO è presente **un insediamento rurale di età romana** (villa) presso la *Masseria Buffi*, sottoposto a normativa di tutela con D.M. 04.06.2000;
- **alla distanza di circa 1,2 km** a N dell'impianto è situato **un insediamento rupestre** presso la *Masseria Cafaro Piccola*.

Inoltre si evidenzia che sono numerosi sono i siti noti distribuiti lungo il percorso del cavidotto e distanti da esso circa 1 Km o poco più.

Si segnalano presenti nel contesto prossimo all'intervento i seguenti siti noti:

- **insediamento rurale di età romana** in presso *Masseria Mascava Nuova*;
- **necropoli di località Torre Mozza**, ca. 1 km a SSO dall'elettrodotto;
- **vicus tardoantico** presso *Masseria Masina*, sottoposto a vincolo diretto con D.M. 2.11.1996, ca. 1,2 km a SO dall'elettrodotto;
- **insediamento rurale di età romana** in località *Matagiola_S. Giorgio*, ca. 1.2 km a SO dell'elettrodotto;
- **insediamento rurale di età romana** in località *Masciullo*, ca. 1,8 km dall'elettrodotto.



Numerose aree di frammenti fittili, sono inoltre note da bibliografia anche a seguito di progetti di ricerca basati sulla ricognizione archeologica estensiva realizzati dall'Università di Siena, ricognizioni e studi che attestano l'intensa frequentazione del contesto territoriale circostante l'impianto e le sue connessioni per tutta l'età romana.

Si segnalano, in particolare, le aree di frammenti fittili dislocate nell'area adiacente il limite orientale dell'impianto in progetto (cfr. *allegato A alla Relazione archeologica: Carta delle evidenze archeologiche note*).

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

1 ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1 BENI PAESAGGISTICI

In premessa si ribadisce che la valutazione degli impatti deve sempre considerare il progetto nel suo complesso che, per l'impianto in argomento, prevede la realizzazione di 49.380 moduli captanti che raggiungono un'altezza massima di 4,68 metri, poggianti su strutture metalliche *tracker* infisse nel terreno, fisse e mobili. L'impianto inoltre è composto da opere accessorie e di connessione, da una nuova rete di viabilità interna, dalle opere di protezione e recinzione e dalle misure di mitigazione e compensazione oltre alle opere di illuminazione e sorveglianza previste.

La superficie catastale interessata dall'impianto è di 42,75 Ha, parte di essa 13,93 Ha è direttamente coperta dai pannelli captanti, ulteriori 2,38 Ha sono occupati dalla viabilità di servizio interna all'impianto e ulteriori porzioni di suolo agricolo sono occupate dal volume dei cabinati tecnici, 943,12 mc dislocati nei vari campi del sistema impiantistico (cfr. *elab. TAV_01-B Layout impianto su base ortofoto – Dati Tecnici*).

L'area dell'impianto tecnologico è suddivisa e parcellizzata in 14 sottocampi funzionali, è quindi evidente e rilevante la forte artificializzazione del suolo agricolo e della *texture* storica del contesto paesaggistico coinvolto.

Si segnala, inoltre in merito, **che l'installazione dei nuovi elementi artificiali su suolo agricolo è notevolmente superiore al 30% dello stesso**, il che riduce sensibilmente la superficie totale destinata all'agricoltura (cfr. *elab. STN SintesiNonTecnica-REV_01*), **in evidente contrasto con le indicazioni generali contenute nelle Linee guida in materia di impianti agrovoltai, del MiTE – Dipartimento Energia**, pubblicate nel mese di giugno del 2022.

Nel merito si fa presente che **le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono per tutti gli interventi assoggettati** dalla normativa nazionale e regionale vigente **a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità** degli stessi **con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché**, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche **la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito** (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

Valutata quindi la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 di riferimento della Scheda d'ambito 9, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei Paesaggi Rurali*, **si rappresenta quanto segue.**



Obiettivi di Qualità Paesaggistica del PPTR

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" (cfr. A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali) è definito, tra gli altri, l'indirizzo di **"riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole"**, con la direttiva che i progetti e programmi in tali aree **"riconoscono e perimetrano, nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità"**

Il piano paesaggistico indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli impiantistici fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di oltre 2 metri (per il progetto 4,68 m), disposti in serie e per grandi estensioni territoriali, come quelli previsti dall'impianto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltura, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari incrementando notevolmente i processi di abbandono, e artificializzazione dei suoli.

Sempre in relazione all'obiettivo di tutela per la qualità paesaggistica e territoriale nel PPTR, inoltre, sono definite le seguenti direttive:

- **"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale", "incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata";**
- **prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.**

Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1 per "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici", sono definite le seguenti direttive:

- **"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;**
- **limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole.**

Con il progetto di impianto in valutazione, che interessa estesi lotti agricoli, di cui una quota rilevante è interessata e coperta dall'installazione degli elementi di impianto captante e dalle strutture di servizio di rete infrastrutturale (stringhe porta moduli fotovoltaici, telai metallici di supporto, cabine di trasformazione e consegna, connessioni e sistema viario di servizio con aree per la manutenzione), verranno introdotti elementi artificiali incongrui rispetto al paesaggio agrario e alla sua struttura conformativa di lunga durata, che contraddicono le indicazioni di tutela e valorizzazione.

Si consideri che l'indice di copertura del suolo rilevato per l'intervento è nell'ordine del 33%, calcolato sulla superficie lorda di impianto e calcolato sulla sola superficie di ombreggiamento dei pannelli captanti al netto delle infrastrutture di servizio, a dimostrazione della forte trasformazione funzionale prevista (Cfr. SNT_Sintesi_Non_Tecnica-REV_01-con Integrazioni).



Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale** relativi alle componenti dei paesaggi rurali e **con gli indirizzi e le direttive indicati nel PPTR**, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito 9 "la Campagna Brindisina".

In ragione delle indicazioni di tutela e valorizzazione del contesto paesaggistico identificato dal PPTR ed alla luce dell'analisi effettuata, **si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo presente**, contesto di paesaggio già notevolmente alterato dalla presenza di numerosi altri impianti FER insediati nel raggio di 3 km e nell'area vasta dei 5 km (Cfr, *Elab. CART_05_A Tavola degli impatti cumulativi*), analisi valutativa tra l'altro escludente parte dei progetti ancora in valutazione autorizzativa.

Il contesto paesaggistico che accoglie l'intervento, malgrado le forti trasformazioni in atto è tuttavia ancora riconoscibile nella texture agricola e nei rapporti di scala tra la rete delle connessioni e il suolo coltivato, **il progetto impiantistico dell'intervento, con la sua grande dimensione, contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo in atto in modo irreversibile e per un lungo periodo**, con forti processi di consumo del suolo trasformando il paesaggio agricolo in un paesaggio a carattere prevalentemente artificiale e industriale.

La proliferazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati di lunga durata tra i complessi del sistema insediativo delle masserie storiche e dei relativi appezzamenti di pertinenza. La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici (49.380 pannelli) e di tutti gli ulteriori elementi artificiali d'impianto connessi agli stessi comporterebbe l'introduzione di un diverso utilizzo del territorio, con un intervento di lunga durata temporale, di una superficie oggi seminativa di dimensioni imponenti, anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui ampiezza supera di gran lunga la dimensione planimetrica quella di ogni altro elemento antropico del contesto agricolo presente e, anche in altezza, di ogni altro un edificio ad un piano del contesto prossimo all'impianto.

L'impianto FER di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, **rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, incrementando la saturazione e l'effetto cumulo**.

È necessario considerare, ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica e della sostenibilità dell'intervento, che il suddetto impianto, previsto dalla Società proponente in funzione attiva con una durata temporale di oltre 30 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo per alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi con i suoi valori patrimoniali. Tale circostanza è aggravata dal fatto che la reale dismissione dei manufatti, prevista al termine del suddetto periodo, come dichiarato dalla Società proponente, sarà in realtà subordinata ad una valutazione sullo stato di efficienza e sulle condizioni dell'impianto, rispetto alle quali "si deciderà se dismetterlo o meno" (Cfr. *Elab. P_05 Piano dismissione impianto _par. 1.1 fasi della dismissione*).

Si segnala che il contesto paesaggistico coinvolto presenta diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche, descritte come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, per tale sistema patrimoniale **si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità diretto tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi**.

Si valuta in merito che **il rapporto di intervisibilità che si verrebbe a creare tra tutte le componenti dell'impianto** (ivi comprese le schermature) **e il sistema insediativo storico-culturale delle masserie**, con particolare riferimento a quelle più vicine ai lotti di intervento, **contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici e patrimoniali dei beni tutelati e delle relative aree di rispetto**, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.



Si rileva che i lotti d'impianto (14 sottocampi funzionali) che compongono l'assetto planimetrico di progetto **si sviluppano in adiacenza ai tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche verrebbero compromesse.** Le stesse risentirebbero notevolmente della presenza delle opere perimetrali continue che bordano le aree per le visuali ampie e della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza delle strutture captanti, ma anche dalle importanti e alte schermature verdi e delle previste recinzioni con cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento, per natura conformativa, per estensione plano altimetrica e per materiali costitutivi.

Sempre in merito all'esplicitazione degli impatti, **l'intervento si sviluppa anche in adiacenza alla Strada Provinciale SP44**, sul lato ovest della stessa, **dalla quale le visuali panoramiche risulterebbero interferite** per le ampie visuali e per la cumulabilità degli impatti sopra descritti.

Si ritiene che, qualora l'intervento venisse realizzato, la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la suddetta provinciale SP44, che consente di abbracciare, nel tempo di percorrenza e su entrambi i lati il contesto, in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con particolare riferimento alla *Masseria Baroni Nuova* e alla *Masseria Vecchi Baroni*, beni attorno alle quali aree orbitano i principali lotti impiantistici del progetto, considerato anche che, con tutta probabilità, i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva e funzionale ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie e del reciproco diretto rapporto relazionale.

Il progetto con la sua vasta configurazione planimetrica e atipica morfologia, composta da differenti sistemi artificiali ma anche da schermature perimetrali e impianti di illuminazione e sorveglianza, **si connota come elemento detrattore della trama agricola**, determinando interruzione e frammentazione del paesaggio della *Campagna Brindisina*. **L'intervento nega le ampie visuali libere identitarie del territorio**, aspetto paesaggistico ritenuto da PPTR un **elemento di valore patrimoniale consolidato del contesto descritto da salvaguardare nel lungo periodo.** Infatti il suddetto impianto, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione dei luoghi in modo grave.

In merito esplicitazione degli impatti verificati e potenziali e alle loro valutazioni in relazione all'intervento proposto relativamente agli impatti cumulativi, nell'elaborato denominato *SIA_05 Relazione di valutazione dell'impatto visivo e degli impatti cumulativi* (Cfr. *Elab. SIA_5*), si denunciano le interferenze del progetto con la visibilità dell'impianto dalle *masserie Baroni Nuova e Vecchi Baroni*, entrambe tutelate come Beni del patrimonio paesaggistico UCP del PPTR.

Per porre un parziale rimedio a tali impatti, come anche evidenziato dalla stessa Società proponente, vista la distanza ridotta e la forte interferenza visiva, il progetto propone in direzione di detti beni, per diminuire l'interferenza, la realizzazione di importanti opere di mitigazione "*a copertura visiva*" dell'impianto.

Tuttavia con tale proposta non si indaga e non si propone con il progetto delle opere complementari un adeguato intervento paesaggistico di integrazione e mitigazione d'impatto, rispetto all'interferenza per la visibilità dello stesso impianto dal *Canale Reale*, tutelato dall'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, il cui percorso lambisce l'area di intervento lungo il lato nord-ovest.

Si valuta in proposito che il *rapporto di intervisibilità* tra impianto e il *Canale Reale* e tra impianto e le *masserie tutelate* contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici dei beni e delle relative aree di rispetto, anche con i dispositivi progettuali di mitigazione posti in atto dalla Società proponente.

L'impatto visivo potenziale è inoltre presente per il progetto nel suo sviluppo in adiacenza alla citata provinciale SP44, dalla quale le visuali panoramiche, come già in parte sopra rilevato, risentirebbero notevolmente della globalità degli impatti. **La forte interferenza visiva** verificata e potenziale rilevata dalla viabilità della SP44, **non deriva solo dalla presenza degli impianti fotovoltaici e dalle importanti**



schermature e recinzioni, previste di tipo industriale e ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento, **ma anche dalla serialità degli stessi elementi costitutivi delle parti, dalla incongrua natura dei materiali costruttivi e dalla grande estensione** piano altimetrica dell'intervento proposto, **che limita fortemente il paesaggio lungo il tracciato viario.**

Le opere di mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto fotovoltaico, **costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto** prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie e libere visuali aperte dai principali percorsi interpoderali e dalle strade che caratterizzano e servono il contesto territoriale ampiamente descritto.

A tal proposito è necessario ricordare che le opere di mitigazione devono tendere ad integrare l'intervento nel contesto, rendendo lo stesso conseguente alla struttura morfologica e identitaria dei luoghi, **non devono nascondere** con artefatti elementi incongrui per natura e materiale che, nella maggior parte dei casi, aggravano gli impatti verso il patrimonio paesaggistico presente e tutelato.

Le mitigazioni proposte dal progetto, pur contribuendo a rendere meno visibile alcune parti dell'impianto, **contribuiscono all'effetto straniamento** che l'intervento determina rispetto al contesto paesaggistico che lo ospita, anche a causa della sua enorme dimensione e concentrazione planimetrica.

La *Relazione di valutazione dell'impatto visivo e degli impatti cumulativi* (Cfr. *Elab. SIA_5*), fornita dalla Società proponente, riconosce e denuncia chiaramente la visibilità dell'impianto e l'impatto paesaggistico, anche dalla *Masseria Baroni Vecchi*, edificio ritenuto di particolare importanza non solo in qualità di UCP del PPTR, ma anche come elemento di paesaggio e luogo dal quale nasce l'attribuzione del *toponimo* della *Contrada Baroni*, che testimonia la vocazione agricola consolidata del sito di progetto.

Ulteriori elementi detrattori estranei al contesto rurale e di trasformazione del paesaggio sono i numerosi volumi cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il carattere dimensionale degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte, che male si integrano con la natura dei luoghi.

In proposito si rileva che anche la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, altezza variabile che si attesta sui **4,68 metri**, **contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.**

Tale impatto è oltremodo rilevante se si considera la presenza documentata dell'elevato numero di campi fotovoltaici presenti nel contesto prossimo e di area vasta, anch'essi cintati e molto visibili, che contribuisce a generale un impatto globale che rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il patrimonio paesaggistico del territorio *della Campagna Brindisina*.

Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi, descritti e posti in evidenza anche dagli stessi elaborati di progetto, risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica privilegiata e di elevato rilievo. In particolare la vista aerea del progetto in valutazione evidenzia l'effetto di progressiva saturazione nel contesto d'area vasta il che renderebbe interstiziale e residuale il paesaggio agrario storico da tutelare e valorizzare.

VALUTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE PROPOSTE DALL'INTERVENTO

Relativamente alle opere di compensazione proposte (Cfr. *SIA_09 Relazione sulle Misure di Mitigazione e Compensazione e Elab CART_8-A Tavola sulle misure di mitigazione e compensazione*), inoltre, **si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato.**

È necessario ricordare che le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni previsione o progetto di intervento deve perseguire il miglioramento della qualità paesaggistica



complessiva dei luoghi, o, quanto meno, cercare di garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni da effettuare.

Le previste opere di mitigazione di progetto (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, **costituiscono elementi di ulteriore aggravamento** per lo stravolgimento identitario e **per l'artificializzazione del territorio**.

Anche l'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali, non sono da intendersi come opere compensative e non mutano il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto.

Si ricorda che **per rapporto di mitigazione e compensazione si intende** una serie di **azioni e misure progettuali finalizzate a limitare e a risarcire** l'eventuale danno ambientale derivante dalla previsione e realizzazione di un intervento di trasformazione (puntuale, lineare o areale), in rapporto alla rilevanza paesaggistica e ambientale del sito interessato e all'entità dell'intervento stesso, **non opere solo funzionali o integrative all'intervento stesso**.

Inoltre si sottolinea che la scelta dichiarata del Proponente nelle relazioni che la *"(...) realizzazione un impianto di grande taglia consente di concentrare in un unico sito i potenziali impatti, al fine di poter meglio gestire gli interventi gestionali e compensatori connessi. In tal senso, anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico risulta più efficiente gestire interventi di mitigazione e compensazione, che, per l'efficienza dei grandi impianti, consentono di disporre di maggiori risorse per implementare opere di compensazione quali quelle precedentemente descritte (...)"*, non appare condivisibile e non risponde ai principi di tutela e valorizzazione espressi in precedenza.

VALUTAZIONE DELLE ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PROPOSTE DALL'INTERVENTO

Analoghe considerazioni negative per il progetto in argomento si possono addurre **in merito alla Valutazione delle Analisi delle alternative progettuali** proposte dalla Società proponente per l'impianto. Per quanto riportato negli elaborati progettuali e nelle relazioni, **si evidenzia una analisi insufficiente e non attenta alle condizioni paesaggistiche del contesto e del suo quadro normativo**.

Le argomentazioni riportate appaiono tutte rivolte alla produttività energetica e all'efficienza tecnologica e gestionale mentre non tengono nel dovuto conto i principi di tutela verso il patrimonio paesaggistico presente.

Si riporta a titolo esemplificativo dalla relazione (punto 5. *Alternative di Progetto*): *"La concezione del progetto prevede il connubio tra la realizzazione di un impianto fotovoltaico e lo sviluppo di un progetto agricolo strutturato. L'idea progettuale prevede di integrare l'impianto fotovoltaico con la coltivazione di diverse colture quali grano, carciofo, ulivo e la messa a dimora di specie autoctone sia per la mitigazione che per il miglioramento della biodiversità sia tra le file dei tracker che tra le file dell'impianto con struttura fissa (...) È importante tenere presente che per impianti fotovoltaici di larga taglia si necessita di ampie superfici, non disponibili in zone industriali e non accessibili dal punto di vista economico"* (Cfr. *SNT_Sintesi_Non_Tecnica-REV_01-con Integrazioni*).

Quanto sopra espresso e riportato dal Proponente, di contro, **evidenzia la contraddittoria e non condivisibile scelta di trasformare l'originario impianto fotovoltaico a terra previsto per la stessa area, proposto nel 2019 alla Provincia di Brindisi, in impianto agrovoltaiico**, oggi proposto. **Tra le altre incongruenze la struttura impiantistica proposta**, comportando la necessità di posizionare stringhe e i moduli FV ad un'altezza notevolmente maggiore, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli e sia tra le fila degli stessi, **non fa che aumentare**



notevolmente gli impatti paesaggistici in quanto aumenta la percepibilità dell'impianto da distanze maggiori, **necessitando quindi di opere complementari e di mitigazioni perimetrali di altezza maggiore, con il conseguente incremento della frammentazione della campagna brindisina**, il tutto in contrasto con quanto previsto dalla normativa paesaggistica sopra riportata.

L'impianto, con il suo artificioso layout planimetrico, si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante, nonché di **destruttore riguardo alle politiche di valorizzazione** dell'ambito, che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali.

Un impianto agrovoltaiico di così ampie dimensioni, chiuso e rigidamente perimetrato, inoltre **contraddice anche i criteri guida espressi dal MiTE con le Linee Guida per la valorizzazione dei paesaggi agricoli**, lo stesso il PPTR indica, invece azioni da realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, sia per scala dimensionale che per natura dei materiali e dei componenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero in modo irreversibile gli aspetti del patrimonio testimoniale esistente assicurando la salvaguardia delle visuali.

Tali presupposti evidenziano come non sia possibile fornire indicazioni per modifiche o adeguamenti progettuali, necessari ai fini dell'assenso per superare le criticità rilevate, attesa la natura stessa dell'intervento comportante **un esteso consumo di suolo agricolo**,

Si ribadisce, per la valutazione d'impatto, **che l'intervento è in palese contrasto con le direttive** contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della *Campagna brindisina*, **che prevedono l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale di tipo industriale ed impiantistico**, quali i fotovoltaici e agrovoltaiici al suolo, che occupano grandi superfici.

Analogo contrasto è rilevato per errata scelta localizzativa. Il sito confligge con quanto auspicato dalle *Linee Guida* del PPTR sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili (Elab. n 4.4), che ritengono **"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"**.

Si rammenta anche quanto riportato nella suddetta Scheda d'Ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: **"La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi (...)"**. L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU)."

Vale ricordare ancora che gli Obiettivi e Indirizzi contenuti nelle suddette *Linee Guida*, ai quali si rimanda **"assumono un duplice ruolo nella costruzione del nuovo paesaggio energetico: stabiliscono i criteri per la definizione delle aree idonee e delle aree sensibili alla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili e costituiscono una guida alla progettazione di nuovi impianti definendo regole e principi di progettazione per un corretto inserimento paesistico degli impianti"**.

Oltre ai criteri delle Linee Guida del PPTR, per la costruzione del nuovo paesaggio energetico, **si rimanda anche alla parte IV del DM 10/09/2010 "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio", pto.16. Criteri generali**, che rende necessario per gli interventi, tra gli altri al punto f) **"(...)la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del**



migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico (...)” e ancora al pto e) “una progettazione legata alla specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l’integrazione dell’impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”.

Le suddette **Linee Guida** forniscono anche suggerimenti ad una scala di maggior dettaglio per la **progettazione degli impianti**, anche in merito all’ubicazione, alla densità, alla concentrazione, alla distanza, alla mitigazione e alla dismissione, sono solo alcuni dei temi trattati accompagnati da schemi esemplificativi di progetto e *best practices*.

In particolare per gli impianti di medie e grandi dimensioni, “In accordo con le indicazioni delle *Linee Guida Ministeriali*, il PPTR privilegia le localizzazioni in **aree idonee** già compromesse da processi di **dismissione e abbandono dell’attività agricola**, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici”.

Definendo in generale che *“Le linee guida dovrebbero essere applicate sia per la riorganizzazione territoriale, urbanistica e edilizia degli attuali insediamenti, sia per le eventuali esigenze di ampliamenti o nuove localizzazioni, privilegiando tuttavia per i prossimi anni, dato il notevole sviluppo degli insediamenti produttivi in Puglia negli ultimi decenni, la riqualificazione, la delocalizzazione conversione o il riuso delle aree esistenti potenzialmente convertibili in APPEA, attraverso obiettivi integrati”* (cfr. Principali indirizzi contenuti nelle Linee Guida e rapporti con le norme del PPTR _ Elab. n 4.4 PPTR. APPEA: Aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzabili).

Tali indicazioni, obiettivi e criteri guida non sono riscontrabili nel progetto in valutazione.

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento alle aree idonee come definite dal D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall’art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, **si rileva che il progetto pur ricadendo in area idonea, interferisce**, con le strutture d’impianto e il suo cavidotto, **con un’area a forte potenziale archeologico**. Nel merito si evidenzia che il sito di progetto è all’interno dell’areale di 1 km dal bene tutelato denominato *Masseria Buffi*, sottoposto a vincolo archeologico con D.M. 04.06.2000, pertanto tutelato ai sensi della Parte II del Codice.

È necessario sottolineare che il quadro di riferimento in merito ai criteri localizzativi si completa anche in base al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, **che all’art 2 ribadisce: “L’individuazione della non idoneità dell’area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”**



VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA ARCHEOLOGICA

L'intervento si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibile a diverse epoche storiche, **con un particolare sviluppo in età romana favorito dalla presenza della consolare via Appia, intorno alla quale si articolano numerosi insediamenti e aree di necropoli, documentate anche dalla stessa Società proponente** (Cfr. *Elab. SIA_Carta del Rischio Archeologico*).

L'area coinvolta dal progetto si colloca in un vasto territorio pianeggiante della provincia brindisina, nel territorio amministrativo del Comune di Brindisi al confine con il comune di S. Vito dei Normanni.

L'area in questione è ubicata a ca. 8 km ad O dal centro abitato di Brindisi, a ca. 9.5 km a SE da S. Vito dei Normanni e a ca. 5.6 km a NE da Mesagne (a ca. 3.8 km N della S.S. 7 Brindisi-Taranto) ad una quota di ca. 42/44 m s.l.m.

Le opere per la realizzazione dell'impianto FV prevedono una fitta rete di connessione interna al sito di progetto e un percorso di connessione alla RTN lungo circa 9 km che si sviluppa per la maggior parte lungo assi stradali, sia asfaltati che sterrati, e in tratti ricadenti in campi agricoli di proprietà privata.

La rete di connessione seguendo un orientamento O-E la linea di MT si conetterà, a S della S.S. 7 Appia, attraversandola, con la stazione Terna "*Brindisi Pignicelle*", prevedendo la cabina e la stazione di elevazione. L'area agricola di Brindisi posta intorno all'area industriale si estende sino ai confini della riserva naturale di *Torre Guaceto*, e sino al confine dei territori comunali di Mesagne, San Vito dei Normanni e a sud verso San Pietro Vernotico.

La Relazione archeologica presentata nel progetto per il descritto ambito territoriale, interna agli elaborati del SIA_10, pur rilevando la fitta distribuzione di evidenze note nel contesto di riferimento, definisce per tutte le aree interessate dai lavori un potenziale archeologico nel complesso basso, in quanto tali aree, anche a seguito della ricognizione archeologica, presentano scarsi elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici malgrado la posizione favorevole per caratteristiche geomorfologiche e ambientali.

Sempre dai dati riportati in relazione, il grado di rischio archeologico connesso all'impianto in progetto è ritenuto dal proponente, di conseguenza, anch'esso basso, in quanto l'impianto si pone rispetto alle evidenze note e ben documentabili a distanze tali da garantirne la tutela.

Degli elaborati però si rileva che l'analisi delle foto aeree è stata condotta dal proponente su documentazione fotografica piuttosto recente (Cfr. *Elab. SIA_allegato C alla relazione archeologica*), **che consente solo parzialmente una adeguata ricostruzione delle trasformazioni del territorio nel tempo.**

In proposito si pone in evidenza che il territorio brindisino è stato oggetto di interventi di bonifica nelle aree interessate dall'estensione del reticolo idrografico, i quali possono avere obliterato le tracce archeologiche visibili in superficie.

Come già osservato, **le evidenze archeologiche note da bibliografia**, in particolare a seguito di progetti di ricerca basati sulla ricognizione archeologica estensiva realizzati dall'Università di Siena, **si concentrano in particolare a est del campo di progetto, anche a brevi distanze** (Cfr. *Elab. SIA_10 Carta del rischio archeologico, allegato A alla relazione archeologica: Carta delle evidenze archeologiche note*).

Si segnala inoltre nelle vicinanze **la villa romana nota presso Masseria Buffi**, che sembrerebbe **inserita all'interno di una maglia di centuriazione che attesta l'intenso e diffuso utilizzo del territorio in età romana.**

Per quanto riguarda le valutazioni di tutela archeologica in merito al percorso del cavidotto d'impianto, si segnala la presenza a breve distanza, di **un'area di frammenti fittili in località Masseria Lo Spado (Br 381)** nonché la presenza di **aree di frammenti fittili concentrate in località Torre Mozza (BR 362-375), a ca. 500 m dalla linea interrata.**



Ulteriore possibile interferenza è da segnalare con *il tracciato della antica consolare della via Appia*, che in questa porzione territoriale, con il suo percorso non esattamente individuato ma che è certamente da ubicarsi nei pressi a nord di *Masseria Masina*, come peraltro confermato dalla bibliografia più recente (Cfr. *G. Cera 2019*).

Si rammenta ancora che sussistono aree sensibili presso la *Masseria Buffi*, dove è presente un *insediamento rurale di età romana* (D.M. del 04.06.2000) e presso *Masseria Cafaro Piccola* dove è presente un *insediamento rupestre*. **Numerosi sono inoltre i siti noti** come precedentemente elencati, distribuiti **lungo il percorso del cavidotto** e distanti da esso circa 1 km o poco più (Cfr. al punto 1.2a) *Ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice*)

Preso atto di tali condizioni di contesto si valuta che in virtù della consistenza e densità delle tracce antropiche note e potenziali, che non trovano purtroppo adeguata rappresentazione nella relazione archeologica presentata dal Proponente, **il rischio archeologico appare complessivamente sottostimato. L'analisi del rischio rappresentata negli elaborati prodotti in fase prodromica è insufficiente**, probabilmente anche a causa del ricorso in fase di analisi a foto aeree troppo recenti per rendere ragione delle trasformazioni che il territorio ha subito nel corso del tempo, alcune delle quali, come gli interventi di bonifica, hanno certamente influito negativamente sulla leggibilità delle tracce una volta visibili in superficie. **L'impianto di progetto e il relativo cavidotto, nel corso di realizzazione, potrebbero danneggiare la stratificazione archeologica conservata nel sottosuolo.**

In ragione di quanto sopra esposto, in conclusione, sebbene le opere previste si collochino rispetto ai contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata a distanze tali da garantirne la tutela, **si ritiene tuttavia che non possano essere del tutto esclusi potenziali impatti archeologici negativi dell'impianto di progetto e del relativo cavidotto su stratigrafie o depositi archeologici conservati nel sottosuolo e non immediatamente individuabili dalle tracce in superficie.**

Si sottolinea, al fine della tutela archeologica, l'importante sistema di insediamenti e frequentazioni antropiche che caratterizzano l'area oggetto di progettazione. **Per tale ambito territoriale**, soprattutto per la notevole dimensione dell'intervento con il coinvolgimento di un territorio esteso e storicamente nel suo insieme denso di potenziale archeologico, **l'impianto in valutazione non appare compatibile con la tutela e la conservazione dei valori storico archeologici dell'area interessata.**

Stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela delle componenti ambientali del patrimonio culturale, come sopra rappresentato, **si sospende ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)** di cui all'art. 25, commi 3 e 8- 14, del D.lgs. 50/2016.

Si ribadisce comunque che nonostante a seguito della fase prodromica non sia stato ritenuto opportuno attivare la procedura di VPIA citata per i motivi di cui sopra, **il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 25, ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera** come previsto al punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della relativa procedura di VPIA.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ DEL PROGETTO

In merito alla valutazione sulle **soluzioni progettuali proposte riguardo alla dismissione dell'impianto e al ripristino dei luoghi** (Cfr. Elab. *P_05 Piano dismissione impianto _ par. 1.1 fasi della dismissione*), si rileva che gli elaborati non sono sufficienti per rappresentare gli interventi, quanto rappresentato si riferisce a



delle generiche tecniche ingegneristiche di rimozione e smaltimenti dei componenti del progetto. **Nulla è riferito in merito alle azioni di ripristino agricolo e paesaggistico.**

Il proponente, quindi non si riferisce chiaramente ad una dismissione delle strutture poste opera con recupero dei luoghi o ad una “rinaturalizzazione” e recupero paesaggistico del sito trasformato con l’impianto per un così lungo periodo. Nulla viene proposto per il ripristino della *texture* originaria o per recuperare, anche in un tempo indeterminato (tra oltre 30 anni e forse più), ad un uso del suolo compatibile con il paesaggio agrario storico tutelato e con il suo carattere identitario.

Sempre nel merito si segnale che non vi sono tra gli elaborati (Cfr. Elab. P_05 Piano dismissione impianto _ par. 1.1 fasi della dismissione), rappresentazioni planimetriche o fotoinserti progettuali, anche schematici, riguardanti la messa in pristino e il recupero dei luoghi, sia pure in modo indicativo, rispetto a quanto previsto dall’opera di progetto.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO RISPETTO AL PAESAGGIO

Per quanto sopra esposto e valutato l’impianto agrovoltaiico “*Vecchi Baroni*”, suddiviso in sottocampi impiantistici e comprensivo di tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, recinzioni), interessando a direttamente e a livello percettivo il comprensorio territoriale sopra descritto, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime, trasformando il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti per i seguenti motivi:

- **Le nuove installazioni porterebbero il territorio in esame**, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, **verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirimpenti, per estensione a scala territoriale e per natura, contraddicendo gli indirizzi del Piano Piano Paesaggistico vigente.**
- **Gli impianti tecnologici di progetto**, con tutte le opere accessorie di recinzione, di illuminazione e mitigazione previste, mal si armonizzerebbero con il contesto anche perché **contrasterebbero percettivamente con gli scenari esistenti costituiti da elementi paesaggistici fortemente identitari**, quali la pianura con ampie visuali, i campi coltivati, le strade poderali, i muri a secco e i sentieri.
- **L’impianto in progetto, insieme agli impianti FER già esistenti**, nel loro insieme si configurerebbero quali strutture capaci di imporre una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell’aspetto agrario e naturalistico anzidetto, anche delle valenze culturali del territorio: L’impianto per la sua posizione e dimensione, macroscopicamente prevalente rispetto a qualunque altro manufatto preesistente in tutto il contesto territoriale circostante, **costituirebbe ‘oggetto’ del tutto incongruo** rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura.
- **La scelta dell’area di intervento**, dallo studio presentato dalla Società, **non sembra essere**, per un impianto di tale potenza e dimensione, **il risultato di una reale e ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei** nella stessa ma anche in altre Regioni. **L’analisi della Società proponente circa le motivazioni e le alternative di localizzazione, non tiene conto di quanto riportato nel suddetto paragrafo B2.2.2 delle “Linee guida”,** pertanto non rappresentano alternativa valida atta ad ovviare alle citate criticità legate all’occupazione di suolo ed allo snaturamento identitario del territorio agricolo. **Il progetto in tal senso non analizza adeguate alternative e non rappresenta in**



A

alcun modo rimedio alle citate criticità legate all'occupazione di suolo e allo snaturamento dell'identità paesaggistica dell'ambito coinvolto.

- Il progetto presentato, inoltre, per la sua natura di impianto fotovoltaico denso e concentrato con strutture rilevanti per dimensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, **non corrisponde ai criteri di integrazione** riportati nelle *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici* del MiTE-Dipartimento Energia, pubblicate a giugno 2022. **Gli impianti, secondo le suddette Linee Guida, devono presentare caratteristiche generali di posizione, volume coperto e rapporto dimensionale rispetto all'area impegnata**, tali da garantire ed ottimizzare la funzione agricola, così come è prescritta la variabilità dei moduli impiegati, la loro differente altezza dal suolo e la distanza tra di essi.

Si rammenta che il **“paesaggio” non è solo un fatto “visivo”**: nella definizione di paesaggio della *Convenzione Europea del Paesaggio*, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: **“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”**.

La **“forma visibile” del “paesaggio” è solo una componente di quest'ultimo. Il “territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari, e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e colture, ma anche in forma mentale e cognitiva.** In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva. Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandissime dimensioni come quello in oggetto.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla *Convenzione Europea del Paesaggio* e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.**

Tale modalità valutativa è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo Allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO il rischio in relazione al patrimonio archeologico sopra rappresentato, si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, c. 1, lett. g), del D.lgs. 152/2006, dell'art. 23, c. 1, lett. a), del medesimo D.lgs. 152/2006 e dell'art. 23, c. 6, del D.lgs. 50/2016, **il progetto è in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, per come disciplinata dalle linee guida approvate con DPCM 14.02.2022;**

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e sui valori relativi al Patrimonio culturale, valutate le criticità sopra riportate, questa Soprintendenza



Speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime il proprio:

PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il Progetto di un impianto agrovoltaiico con potenza nominale in DC di 30,073 MW e potenza in AC di 40 MW, denominato "Vecchi Baroni" e relative opere di connessione, da realizzarsi in agro di Brindisi (BR) in località C. da Baroni, in relazione alla procedura di VIA, nell'ambito del Provvedimento Unico in Materia Ambientale PNIEC-PNRR dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006, proposto dalla Soc. Baroni S.r.l.,

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

Tel. 06 67234590 giovanni.manierielia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

